

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Le commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità civile ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118 sono autorizzate a eccedere per l'anno 1980 il numero di sedute massimo previsto dal D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 2

Ai componenti delle commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile spetta il gettone di presenza integrato dell'importo di L. 5.000 per seduta e di L. 1.000 per ogni soggetto visitato.

Art. 3

All'onere di cui alla presente legge, previsto in Lire 50.000.000 annue, per l'anno finanziario 1980 si farà fronte con lo stanziamento previsto per il funzionamento delle commissioni invalidi civili.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 21 dicembre 1979

Tomelleri

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1979, n. 102.

Proroga per l'anno 1980 della legge regionale 5 gennaio 1978, n. 4 « Integrazione dei compensi ai componenti delle commissioni sanitarie per l'accertamento della invalidità civile ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118 ».

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale